



Entrata in vigore del nuovo regolamento Europeo Privacy 25 Maggio 2018

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamento Europeo è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applicherà in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale le aziende dovranno adeguarsi alla nuova normativa.

Il Regolamento Europeo Privacy o GDPR introduce nuove tutele a favore degli interessati, e nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali.

Con riferimento ai nuovi diritti riconosciuti all'interessato segnaliamo in particolare:

- Diritto all'oblio: può essere definito come il diritto di un individuo a non essere più ricordato per fatti che lo riguardano e che in passato sono stati oggetto di cronaca.
- Diritto alla portabilità dei dati: Il Regolamento prevede che quando i dati sono trattati con mezzi automatizzati l'interessato debba poter ricevere da un titolare del trattamento tutti i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile in modo da poterli all'occorrenza trasmettere ad un altro fornitore di servizi o comunque ad altro titolare del trattamento.

Per quanto concerne Titolari e Responsabili del trattamento riassumiamo di seguito gli adempimenti più rilevanti introdotti dalla normativa europea.

- Il principio dell'accountability: Il Regolamento pone l'accento sulla "responsabilizzazione" di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione da parte dell'Azienda di comportamenti tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.
- Registri delle attività di trattamento: L'Azienda è tenuta a riportare tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare al trattamento o del responsabile in appositi registri. Il Garante non ha ancora. Il dovere di tenuta dei registri non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati (nello specifico dati sensibili e biometrici o dati personali relativi a condanne penali e reati).
- Il Privacy Impact Assessment (valutazione d'impatto sulla protezione dei dati). E' una valutazione che l'Azienda deve operare prima del trattamento per sopesare la particolare probabilità e gravità del rischio per la protezione dei dati trattati. Mediante la valutazione d'impatto si acquisiscono le necessarie conoscenze sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare il rischio e assicurare la conformità del trattamento agli standard normativi. La valutazione d'impatto è richiesta per i trattamenti su larga scala e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato. Il Garante provvederà con apposito provvedimento a definire i casi in cui tale adempimento risulti necessario.



- Notifica del "data breach": tutti i Titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati
- Designazione del Data Protection Officer (Responsabile della protezione dati). Il DPO è un professionista che possiede un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, che sia in grado di adempiere alle proprie funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse e può essere tanto un soggetto interno all'organizzazione quanto un soggetto esterno. Il DPO dev'essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati e delle capacità di adempiere ai compiti. Il Titolare del trattamento deve mettere a disposizione del responsabile della protezione dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti La designazione di un DPO sarà obbligatoria:
 - ✓ nel caso in cui il trattamento venga effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali),
 - ✓ qualora le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi su larga scala,
 - ✓ nell'ipotesi in cui le attività principali di suddetti soggetti consistano in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati sensibili, dati genetici, biometrici, dati giudiziari).

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it